

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DEL TRIENNIO E BIENNIO SUPERIORI SPERIMENTALI

Delibera del Consiglio Accademico n. 4/11b del 29 marzo 2006.

Modificata in data 30 giugno 2008

Art. 1. Adempimenti

1. Tutti gli insegnamenti dei corsi superiori sperimentali triennali e biennali si concludono con un esame¹.
2. Gli esami hanno luogo di norma nei periodi appositamente previsti dal calendario accademico per lo svolgimento dei relativi appelli.
3. Gli esami si effettuano solo e unicamente nelle date concordate fra docente e direzione pena la nullità degli stessi.
4. Lo svolgimento dell'esame è attestato dal relativo verbale. Non saranno considerati validi i voti riportati sul libretto dello studente che non risultino verbalizzati nelle date concordate per gli appelli d'esame e secondo le modalità previste.
5. L'esame può essere sostenuto solo dopo che siano state esaurite completamente le relative attività didattiche pena la nullità dello stesso.
6. Per gli insegnamenti svolti in moduli o tenuti in pluridocenza le prove d'esame vengono verbalizzate in un unico foglio che raccoglierà man mano la descrizione delle singole prove con relativa votazione. Il voto finale risultante sarà dato dalla media di tutte le prove sostenute. La commissione dovrà essere la stessa per tutti gli appelli.
7. Almeno 30 giorni prima dell'inizio di ogni sessione d'esame prevista dal calendario accademico, il docente deve comunicare le sue proposte per l'appello d'esame: data, aula e nominativi degli altri componenti della commissione. Deve inoltre consegnare 3 giorni prima dell'esame il registro per il controllo delle presenze degli studenti da parte della segreteria.
8. Se la direzione non richiede modifiche, la proposta si intende approvata e la segreteria provvede immediatamente ad affiggere in bacheca l'avviso di appello. L'affissione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data prevista per l'appello.
9. Da quel momento gli studenti che intendono sostenere l'esame possono iscriversi all'appello apponendo il proprio nominativo e numero di matricola nell'apposita lista presso la segreteria didattica. È possibile iscriversi fino a 5 giorni prima della data dell'appello.
10. Fino a quando non sarà attivata l'iscrizione on-line, l'iscrizione agli appelli d'esame potrà essere fatta esclusivamente tramite l'apposita lista in segreteria. Per l'iscrizione non è richiesta la firma autografa, per cui lo studente potrà incaricare un'altra persona di iscriverlo all'esame. La segreteria non è autorizzata a effettuare iscrizioni a seguito di richieste fatte per telefono, fax o in altro modo.

Art. 2. Sessioni d'esame, appelli, pre-appelli, appelli straordinari

1. Nell'arco dell'A.A. sono previste tre sessioni d'esame e tre sessioni di diploma accademico:
 - 1a sessione (estiva: al termine delle lezioni del 2° semestre)
 - 2a sessione (autunnale: prima dell'inizio dell'A.A.)
 - 3a sessione (invernale: fra 1° e 2° semestre).Il docente è comunque tenuto a fissare almeno un appello per ogni sessione d'esame, anche in assenza di esplicite richieste da parte degli studenti.

¹ Non è previsto esame finale per le attività formative svolte esternamente e per le attività con carattere di tirocinio per le quali è sufficiente l'attestazione della frequenza per il riconoscimento dei relativi crediti.

La prova di conoscenza della lingua inglese prevista per legge nel triennio non è considerata un esame. A seguito del suo superamento non si consegue alcun voto, ma solo l'attestazione del livello di competenza linguistica B-1 indispensabile per conseguire il diploma accademico, nonché i crediti previsti dal piano di studi.

2. Per gli insegnamenti svolti e conclusi nel I semestre dell'Anno Accademico, previa congrua richiesta del docente, la Direzione può autorizzare un pre-appello della 1a sessione (estiva) riservato agli studenti che hanno frequentato tali insegnamenti.
3. In qualsiasi sessione d'esame è facoltà del docente chiedere alla Direzione l'autorizzazione a svolgere pre-appelli d'esame riservati ai diplomandi. L'autorizzazione verrà concessa compatibilmente con le esigenze didattiche complessive. Ai sensi dell'art. 1 c. 5 delle presenti Norme, tali pre-appelli d'esame dovranno essere relativi ad attività didattiche già completamente svolte pena nullità dell'esame stesso.
4. Sessioni straordinarie d'esame possono essere autorizzate solo e unicamente dalla Direzione per particolari esigenze.
5. È fatto divieto di sostenere due annualità del medesimo insegnamento nella stessa sessione d'esame.

Art. 3. Modalità di svolgimento degli esami

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità preventivamente indicate dal docente titolare all'inizio dell'A.A. e pubblicate nella guida dello studente.
2. Il titolare è il presidente della commissione ed è responsabile dello svolgimento regolare dell'esame secondo le modalità suindicate.
3. Gli altri membri della commissione con la loro firma attestano che l'esame si è svolto regolarmente.
4. Al termine dell'esame la commissione assegna un voto in trentesimi e lo comunica allo studente che ha facoltà di accettarlo o rifiutarlo. Il voto degli esami del Biennio di II livello viene definito dalla commissione alla presenza dello studente².
5. L'esame può concludersi in uno dei seguenti modi:
 - a) lo studente supera l'esame e il voto conseguito viene trascritto sul libretto.
 - b) lo studente rifiuta il voto (non viene compilato il verbale).
 - c) lo studente si ritira dall'esame (non viene compilato il verbale).
 - d) lo studente non supera l'esame (non viene compilato il verbale).
6. L'esame si intende superato se il voto assegnato è pari almeno a 18/30 e viene accettato dallo studente.
7. Lo svolgimento dell'esame viene verbalizzato compilando l'apposito "verbale della commissione" sul quale vengono elencati tutti i nominativi degli studenti iscritti all'appello, inclusi gli assenti. Solo in caso di superamento della prova viene compilato il "verbale d'esame" che viene sottoscritto dai membri della commissione e dallo studente. La firma apposta in calce al verbale da parte dello studente implica l'accettazione del voto.
8. Lo studente che per qualsiasi motivo non superi l'esame potrà ritentare la prova nella successiva sessione.

Art. 4. Voto d'esame

1. Al termine dell'esame la commissione assegna il voto nel seguente modo:
 - 1) il presidente della commissione (ossia il docente titolare dell'insegnamento) propone il voto in trentesimi.
 - 2) qualora non ci sia accordo sul voto proposto dal presidente, gli altri componenti la commissione propongono a loro volta il loro voto in trentesimi.
 - 3) se la commissione è formata da tre o più docenti, si sommano i voti e la media ottenuta viene arrotondata aritmeticamente per eccesso o per difetto (per es. $28+27+27 = 82 : 3 = 27,33 = 27$)³.
 - 4) se la commissione è formata da due soli docenti, qualora la somma dei voti sia dispari (per es. $28 + 25 = 53 : 2 = 26,5$), il presidente della commissione decide se arrotondare per eccesso (27) o per difetto (26).

² Nel caso di insegnamenti il cui esame richieda l'utilizzo di strumenti o apparecchiature particolari, ovvero implichi il coinvolgimento di più persone (ad es. musica elettronica, musica da camera, direzione d'orchestra, ecc.), qualora la ripetizione della prova in altra sessione risultasse impossibile o fortemente problematica, il docente potrà modificare le modalità di svolgimento dell'esame, a condizione che ciò non penalizzi lo studente dal punto di vista della difficoltà della prova.

³ Da 27.00 a 27.49 si arrotonda per difetto a 27; da 27.50 a 27.99 si arrotonda per eccesso a 28

Art. 5. Regolarizzazione delle situazioni pregresse

1. Nei passati anni accademici si sono verificati casi di insegnamenti conclusisi senza esame, con il rilascio di una idoneità anziché di un voto, oppure di esami svolti con modalità diverse da quanto previsto all'art. 11 del regolamento didattico. In tutti questi casi si dovrà prendere atto di quanto avvenuto regolarizzando le situazioni anomale dal punto di vista della verbalizzazione. Pertanto la segreteria dovrà verificare che nel fascicolo dello studente siano presenti i verbali di tutti gli insegnamenti per i quali è stata già conseguita una valutazione.
2. Il verbale deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - 1) denominazione del corso di studi
 - 2) anno accademico
 - 3) denominazione dell'insegnamento
 - 4) nominativo dello studente
 - 5) data di svolgimento dell'esame
 - 6) nomi e firme dei componenti la commissione (almeno due)
 - 7) descrizione sintetica del contenuto della prova
 - 8) voto
 - 9) firma dello studente
3. Nel caso il verbale manchi, o sia incompleto, il docente a suo tempo titolare dell'insegnamento dovrà regolarizzare la situazione con una dichiarazione nella quale, sotto la propria responsabilità, attesti di avere attribuito un voto o un'idoneità avendo comunque verificata l'effettiva preparazione dello studente.
4. Gli insegnamenti per i quali è stata riconosciuta un'idoneità non entrano nel computo della media ponderata d'esame ai fini della definizione del voto di diploma accademico.